LOTTO 5– POLIZZA TUTELA LEGALE

CODICE CIG: 8130133DFB

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

INDICE

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE 4
Art. 1 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi 4
Art. 2 - Documenti che fanno parte del contratto 5
Art. 3 – Durata della polizza, pagamento del premio e decorrenza della garanzia 5
Art. 4– Obblighi a fornire i dati sull'andamento dei rischi 5
Art. 5– Obblighi a carico dell'Assicurato 6
Art.6– Coassicurazione e delega - Raggruppamento d'impresa 6
Art. 7 - Sospensione dell'esecuzione del contratto 6
Art. 8 - Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto 7
Art. 9 - Revisione dei prezzi e di altre clausole 7
Art. 10–Clausola di recesso e proroga tecnica 7
Art. 11 – Recesso a seguito di sinistro 8
Art. 12 - Ripartizione del danno 8
Art. 13 - Direttore dell'esecuzione del contratto 8
Art. 14 - Controlli sull'esecuzione del contratto 8
Art. 15 - Fallimento ed altre vicende soggettive dell'appaltatore 8
Art. 16– Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto 9
Art. 17 – Subappalto 9
Art. 18 – Elezione di domicilio dell'appaltatore 9
Art. 19 – Garanzia definitiva 9
Art. 20 – Trattamento dei dati personali 10
Art. 21 - Risoluzione del contratto per inadempimento 10
Art. 22 - Clausole di risoluzione espressa 10
Art. 23 - Comunicazioni 11
Art. 24 - Definizione delle controversie 11
Art. 25 - Tracciabilità dei flussi finanziari 11
Art. 26 - Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo ex D.Lgs. 231/2001 integrato ex. L. 190/2012, Codice Etico e Codice di Comportamento 12
Art. 27 - Clausola di legalità 12
Art. 28 - Norme di chiusura 13
SEZIONE II - CONDIZIONI PARTICOLARI POLIZZA TUTELA LEGALE 14
Art. 1 – Definizioni 14
Art. 2 – Oggetto dell'Assicurazione 15
Art. 3 – Persone e rischi assicurati 17
Art. 4 – Prestazioni garantite e massimali 17
Art. 5 – Estensione circolazione stradale 19
Art. 6 – Norme speciali: decreti legislativi 19
Art. 7 – Sinistro - Insorgenza del caso assicurativo nei procedimenti amministrativi 19
Art. 8 – Codice sicurezza: insorgenza del sinistro nei procedimenti penali 20
Art. 9 – Difesa in procedimenti di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto avanti alla Corte dei Conti 20
Art. 10 – Difesa in giudizio avverso richieste di risarcimento danni extracontrattuali (giudice civile o TAR) 20
Art. 11 – Retroattività 20
Art. 12 – Controversie di lavoro 21
Art. 13 – Esclusioni 21
Art. 14 – Limiti temporali della copertura assicurativa 22

Art. 15 – Insorgenza del sinistro **22**
Art. 16 – Garanzia postuma **22**
Art. 17 – Dichiarazioni e valutazioni del rischio **23**
Art. 18 – Aggravamento e diminuzione del rischio **23**
Art. 19 – Altre assicurazioni **23**
Art. 20– Gestione delle vertenze di danno **23**
Art. 21– Rinuncia alla rivalsa **24**
Art. 22– Pagamento dell'indennizzo **24**
Art. 23– Anticipo indennizzi **24**

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
   a) La legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "*Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012*";
   b) Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*, per quanto applicabile;
   c) Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
   d) La legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "*Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provinciaautonoma di Trento*" e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "*Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23*", per quanto applicabili;
   e) La legge 13 agosto 2010, n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*;
   f) Il D.Lgs.6 settembre 2011, n. 159, *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*;
   g) La legge 6 novembre 2012, n. 190, *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";*
   h) Le norme del codice civile.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto con il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso.
4. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

5. L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del codice civile sul contratto di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 2 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
   a) Il presente capitolato speciale di appalto
   b) L'offerta tecnica dell'appaltatore;
   c) L'offerta economica dell'appaltatore.
2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 3 – Durata della polizza, pagamento del premio e decorrenza della garanzia

1. La durata dell'appalto è di tre anni decorrenti dalle ore 24.00 del31.07.2020 (salvo eventuali proroghe tecniche necessarie per la conclusione della presente procedura).
   La scadenza annuale è posta al 31.07.
2. Le parti hanno comunque la facoltà di recedere dalla polizza ad ogni scadenza annuale tramite comunicazione a mezzo PEC da inviarsi almeno 180 giorni prima della suddetta scadenza.
3. L'appaltatore, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare nel caso di cui sopra l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla scadenza.
4. L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche se il premio o la prima rata di premio possono essere pagati entro 120 giorni dalla decorrenza suddetta.
5. In deroga a quanto diversamente convenuto, si precisa che il termine di rispetto per il pagamento delle rate di premio successive alla prima viene elevato a 60 giorni. Se il Contraente non paga il premio, compreso il premio della prima rata dovuto al perfezionamento della polizza, o il premio delle rate successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
6. I pagamenti saranno effettuati direttamente all'appaltatore da parte del Contraente, senza l'intervento di alcun intermediario (formula "franco provvigioni").

Art. 4– Obblighi a fornire i dati sull'andamento dei rischi

1. Entro 3 (tre) mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso entro 6 (sei) mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi l'appaltatore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:
   - il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore;
   - la data di accadimento dell'evento;
   - la data della denuncia;
   - la tipologia dell'evento;
   - la descrizione dettagliata dell'evento;

- la sede di trattazione (stragiudiziale, giudiziale civile, giudiziale penale, accertamento tecnico non ripetibile);
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
  . sinistro agli atti, senza seguito;
  . sinistro liquidato, data, totale somma liquidata;
  . sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato.

2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l'appaltatore dovrà corrispondere al Contraente un importo pari al 0,3‰ (per mille) del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo.
3. L'appaltatore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere con l'Amministrazione che la stessa ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.
4. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.

Art. 5– Obblighi a carico dell'Assicurato

1. L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere entro 30 giorni decorrenti dal momento in cui ne è venuto a conoscenza e durante il periodo di validità della polizza o durante il periodo di osservazione, una comunicazione scritta all'Assicuratore - mediante lettera raccomandata o a mezzo PEC - informandolo di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti.

Art.6– Coassicurazione e delega - Raggruppamento d'impresa

1. Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia ripartito per quote tra le Società indicate in polizza, in deroga al disposto dell'articolo 1911 del Codice Civile, tutte le Società sottoscrittrici del riparto di assicurazione sono responsabili in solido nei confronti del Contraente. Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, debbono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società all'uopo designata quale coassicuratrice delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla delegataria nel nome e per conto di tutte le coassicuratrici. Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna di esse dopo la firma dell'atto relativo anche da parte della sola delegataria.
2. Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad Associazione Temporanea di Impresa costituitisi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'articolo 1911 del Codice Civile, essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.
3. La delega assicurativa è assunta dalla compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.
4. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione o di raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

Art. 7 - Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 8 - Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

1. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste e non prevedibili, al momento della stipula del contratto come, a titolo esemplificativo, eventuali mutamenti significativi interni all'organizzazione.
2. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro trenta giorni dell'intervenuta conoscenza, per iscritto all'assicuratore. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dalla presente polizza, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 del Codice Civile).
3. Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
4. In caso di diminuzione del rischio l'assicuratore è tenuto a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 9 - Revisione dei prezzi e di altre clausole

1. Qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, l'appaltatore può segnalare allo stesso il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio, previsti dal precedente articolo 8, e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati.
2. Il Contraente, entro 30 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
3. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità. Le eventuali modifiche devono essere apportate per iscritto.

Art. 10–Clausola di recesso e proroga tecnica

1. In caso di mancato accordo tra le parti ai sensi dell'articolo 9, l'appaltatore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.
2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'articolo 9, presentata dall'appaltatore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.
3. È facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga tecnica, temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi decorrente dalla scadenza o cessazione.
4. Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell'Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui al presente articolo ed al precedente articolo 9 e

con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato articolo 9 dalla ricezione della citata dichiarazione.

5. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'articolo 5 riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

Art. 11 – Recesso a seguito di sinistro

1. La Società ed il Contraente potranno esercitare il diritto di recesso a seguito di sinistro con preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni antecedenti al termine di ciascuna annualità assicurativa. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.
2. La Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.
3. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, l'appaltatore si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime o migliorative condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30(trenta) giorni. Il Contraente, contestualmente, provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

Art. 12 - Ripartizione del danno

1. Nel caso in cui una qualsiasi richiesta di risarcimento coinvolga sia fattispecie coperte dalla polizza sia fattispecie non coperte (o qualora le somme richieste eccedano il massimale), le spese di difesa, i risarcimenti di danni ed i costi comunque connessi a pronunce di condanna e/o ad accordi di transizione saranno ripartiti in modo equo e corretto fra ciascun Assicurato e l'appaltatore, in proporzione ai rispettivi interessi.

Art. 13 - Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il Contraente, prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio, provvede a nominare il direttore dell'esecuzione del contratto il cui nominativo viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 14 - Controlli sull'esecuzione del contratto

1. Il Contraente si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.
2. Il Contraente evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere al Contraente, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. Il Contraente si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 - Fallimento ed altre vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, il Contraente prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

Art. 16– Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile al Contraente qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. Si applica la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile al Contraente solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità al Contraente, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato al Contraente. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui il Contraente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione al Contraente.

Art. 17 – Subappalto

1. Ciascun offerente potrà dichiarare di voler subappaltare parte delle attività contrattuali, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 105 del Codice dei Contratti e dall'art. 26 della legge provinciale 2/2016. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'appaltatore che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

Art. 18 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 19 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Contraente.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Rovereto.".

6. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M.n. 31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

Art. 20 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679 l'appaltatore autorizza sin d'ora il Contraente al trattamento, anche informatico e telematico, ed alla comunicazione dei suoi dati personali, per l'assolvimento degli obblighi previdenziali, assistenziali, fiscali e contabili imposti dalla legge e dalla normativa comunitaria, connessi al presente contratto.
2. L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme vigenti in materia di tutela dei dati personali relativi ai soggetti con cui entra in contatto nell'esecuzione del presente incarico. Inoltre, i dati raccolti o di cui entra in possesso non possono essere diffusi, pubblicati o comunicati a nessun altro soggetto al di fuori della Committente o altro soggetto da quest'ultima individuato.

Art. 21 - Risoluzione del contratto per inadempimento

1. Ai sensi dell'art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto, è facoltà delContraente provvedere a mettere formalmente in mora tramite PEC l'appaltatore, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all'obbligazione.
2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, il Contraente procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per il Contraente.

Art. 22 - Clausole di risoluzione espressa

1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 21, il Contraente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:
   a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
   b. ingiustificata sospensione del servizio;
   c. subappalto non autorizzato;
   d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
   e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
   f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dal Contraente presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine al Contraente stesso, in conformità all'art. 14, comma 3, del presente capitolato;
   g. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
   h. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dal Contraente;
   i. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. I casi elencati saranno contestati all'appaltatore per iscritto dal Contraente, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali il Contraente non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura.
4. Nel caso di risoluzione, il Contraente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per il Contraente.
5. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 23 - Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telefax, posta elettronica certificata o simili) indirizzata all'impresa appaltatrice al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 24 - Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Contraente e l'impresa assicuratrice, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Rovereto.

Art. 25 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:
   "Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
   I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con Trentino Sviluppo S.p.A.(...), identificato con il CIG n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
   II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione a Trentino Sviluppo S.p.A. (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
   III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto a Trentino Sviluppo S.p.A. (...).".
3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara.

Art. 26 - Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo ex D.Lgs. 231/2001 integrato ex. L. 190/2012, Codice Etico e Codice di Comportamento

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato l'impresa appaltatrice dichiara di aver preso conoscenza dei Protocolli di prevenzione dei reati ex D.lgs 231/2001 e dei reati di corruzione ex L. 190/2012 evidenziati nel "Documento di sintesi del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 integrato ex L. 190/2012", dei principi contenuti nel Codice Etico e delle regole contenute nel Codice di comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori adottati da Trentino Sviluppo S.p.A., pubblicati nella sezione "Società Trasparente" del sito internet istituzionale(https://www.trentinosviluppo.it/it/Istituzionale/Societ%C3%A0_Trasparente/Altri_contenuti/Altri_contenuti.aspx), e si impegna a non porre in essere alcun comportamento in violazione dei medesimi o che induca in qualsiasi modo i destinatari a violarli.

Art. 27 - Clausola di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'impresa appaltatrice si impegna a segnalare tempestivamente a Trentino Sviluppo S.p.A. ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'impresa appaltatrice inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "*Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente*".

Art. 28 - Norme di chiusura

1. Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
2. Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
3. L'impresa appaltatrice, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

SEZIONE II - CONDIZIONI PARTICOLARI POLIZZA TUTELA LEGALE

Art. 1 – Definizioni

1. Alle seguenti denominazioni, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

   Assicurazione
   Il contratto di assicurazione.

   Assicurato
   Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione: il contraente, i legali rappresentanti, gli amministratori, i dipendenti, i collaboratori a progetto, gli apprendisti, i praticanti e gli stagisti; solo ed esclusivamente ai fatti commessi nell'adempimento delle funzioni e/o mansioni svolte in favore del Contraente nell'ambito dell'attività d'impresa.

   Contraente
   Trentino Sviluppo Spa.

   Società
   L'impresa assicuratrice.

   Polizza
   Il documento che prova l'assicurazione.

   Franchigia
   La somma stabilita contrattualmente che permane a carico dell'Assicurato e che viene dedotta dall'ammontare del danno liquidabile.

   Scoperto
   La parte dell'ammontare del danno che permane a carico dell'Assicurato, espressa in percentuale sul danno liquidabile.

   Premio
   La somma dovuta dall'Assicurato alla Società.

   Rischio
   La probabilità che si verifichi il sinistro.

   Sinistro
   Il verificarsi del fatto danno per il quale è prestata la garanzia assicurativa consistente, nella specie, nella controversia giudiziale o stragiudiziale oppure nel procedimento penale che coinvolga l'assicurato.

   Indennizzo
   La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

   Massimale
   Il massimo esborso fino al quale la Società è impegnata a prestare la garanzia.

   Carenza
   Periodo in cui la polizza non produce effetti. Tale periodo intercorre tra il momento della stipulazione del contratto di assicurazione o dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento, se successivo alla stipula, e quello a partire dal quale la garanzia offerta dell'assicuratore diviene concretamente efficace.

   Spese legali
   Per spese legali si intendono onorari, spese e costi legali e peritali sostenuti dall'assicurato in relazione ad un procedimento legale incluso in copertura ovvero oggetto di un obbligo di pagamento a carico dell'assicurato in forza di un provvedimento di un organo giudiziario o di un accordo transattivo.

Fatto illecito
Fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno a chi l'ha patito. Il fatto illecito non consiste in un inadempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene anche denominato danno extracontrattuale, proprio perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.
Reato
Violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni in base alla tipologia delle pene previste dalla legge.
Reato colposo
E' colposo o contro l'intenzione, il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella usa qualificazione colposa dalla legge penale e, come tale, contestato dall'Autorità Giudiziaria.
Reato doloso
E' doloso o secondo l'intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i delitti all'infuori di quelli previsti espressamente come colposi dalla legge.
Danno liquidabile
Danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo.

Art. 2 – Oggetto dell'Assicurazione

1. Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di stipulazione di una polizza assicurativa ditutela legale,al fine di consentire all'assicurato di far fronte ad un procedimento che si renda necessario per la tutela dei propri diritti in relazione all'attività d'impresa.
2. In relazione ai rischi assicurati e in tutti i casi ove ciò sia possibile, la Società si impegna ad esperire un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse alle persone assicurate.
3. La Società assicura, inoltre, alle condizioni del presente capitolato e nei limiti del massimale convenuto e dedotte le eventuali franchigie, gli oneri relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi degli assicurati per violazioni di legge o per lesioni di diritti ascrivibili ad uno dei rischi assicurati, in conseguenza di fatti connessi all'esercizio dell'attività dell'azienda ovvero in relazione alle funzioni svolte nell'ambito dell'organizzazione della Contraente per l'applicazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 e nella normativa pregressa in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, nel D. Lgs. n.193/2007 e nella normativa pregressa in materia di igiene alimentare, nel D. Lgs. n. 152/2006 e nella normativa pregressa in materia di tutela dell'ambiente, nel Regolamento UE 2016/679 e nella normativa pregressa in materia di tutela dei dati personali, nel D.Lgs.n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti e nel D.Lgs. n. 472/1997 in materia di riforma fiscale e tributaria.
4. Gli oneri indennizzabili comprendono:
   a. le spese per l'intervento di un legale: è garantito il rimborso delle spese per l'intervento di un solo legale per sezione di copertura attivata (civile o penale) per grado di giudizio;
   b. le spese di assistenza stragiudiziale relativamente ad una potenziale controversia suscettibile di ricadere in uno dei procedimenti legali oggetto di copertura assicurativa;
   c. le spese legate allo svolgimento di indagini volte a ricercare prove a difesa o a favore dell'assicurato;
   d. le spese di redazione di denunce, querele ed istanze all'autorità giudiziaria;

e. gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di 15.000,00 euro se l'assicurato sceglie un legale non residente all'interno del circondario del tribunale competente;
f. le spese di viaggio dell'eventuale domiciliatario e del legale incaricato;
g. le spese di viaggio dell'assicurato, fermo restando tuttavia che verranno riconosciute solo quelle spese di viaggio sostenute dall'assicurato per raggiungere le sedi dell'Autorità Giudiziaria, poste all'estero, che abbiano disposto la sua comparizione personale. Resta inteso che l'assicurato è tenuto a trasmettere alla Società le relative ricevute di pagamento;
h. con riferimento alle spese peritali:
   - le spese sostenute per l'intervento di un consulente tecnico di parte in un procedimento legale;
   - le spese sostenute per la nomina di un consulente tecnico d'ufficio liquidate a carico dell'assicurato da un giudice nell'ambito i un procedimento legale. Le spese del CTU/consulente di parte verranno coperte secondo le seguenti regole:
   . le spese di consulenti tecnici (CTU) saranno coperte solo qualora l'autorità che le ha disposte le ponga a carico dell'assicurato;
   . le spese in un consulente nominato dall'assicurato saranno coperte soltanto (i) previa autorizzazione da parte dell'Assicuratore, (ii)nel caso in cui tale consulenza sia reputata necessaria, a supporto della difesa, dall'avvocato incaricato;
i. le spese liquidate dal giudice a favore di controparte in caso di soccombenza dell'assicurato in un procedimento legale, le spese di giustizia e le spese processuali nel processo penale (art. 535 del Codice di Procedura Penale);
j. le spese relative ad una transazione;
k. le spese per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte;
l. le spese per la registrazione, la notifica di atti e la richiesta di copie di atti un procedimento legale per un importo massimo di 900,00 euro per ogni singolo procedimento;
m. le spese degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui la controversia debba essere deferita e risolta avanti ad uno o più arbitri in relazione agli arbitrati riguardanti una controversia tra la società e l'assicurato;
n. le spese di negoziazione assistita e di mediazione, qualora obbligatoria (ex D.L. n. 132/2014);
o. cauzione: si provvederà all'anticipazione della cauzione che si dovesse rendere necessaria per evitare all'assicurato l'applicazione di misure restrittive della libertà personale all'estero. L'Assicurato e il contraente sono obbligati in solido alla restituzione dell'importo versato. In ogni caso la cauzione dovrà essere restituita entro 60 giorni dalla data di anticipazione dietro richiesta scritta da parte dell'assicuratore.

5. Le Spese Legali includono:
   a. con riferimento alle spese per l'intervento di un legale, la Società provvederà ad indennizzare l'assicurato nella misura di quanto previsto dalla tariffa forense relativa l'attività di un solo avvocato, fatta salva la facoltà di individuare un domiciliatario nel caso in cui l'avvocato designato sia domiciliato al di fuori del circondario del tribunale nel quale ha sede l'autorità giudiziaria competente. Nel caso la controversia, già iniziata con un legale, prosegua presso giurisdizioni superiori o speciali che richiedano l'assistenza di un legale iscritto ad appositi albi (presso cui non sia già iscritto il legale inizialmente incaricato), il compenso di un ulteriore avvocato, sostitutivo del precedente, iscritto all'albo rilevante. In tale ipotesi, gli onorari relativi al legale inizialmente incaricato saranno compresivi delle attività necessarie per trasferire le informazioni e la

documentazione necessaria al nuovo legale. In caso di vertenza instaurata all'estero, verrà riconosciuto il compenso adeguato dell'avvocato secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico di riferimento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello stesso;

b. qualora, per qualunque ragione, l'assicurato decida di revocare il mandato al proprio legale per incaricarne un altro, la società riconoscerà il compenso di quest'ultimo solo per l'attività diversa da quella già svolta ed esposta dal precedente legale prima della sua revoca. Lo stesso vale analogamente in caso di rinuncia del mandato da parte del legale o di cessazione del mandato per altre ragioni;
c. le spese per l'assistenza di un interprete a favore dell'assicurato in relazione a procedimenti che si debbano svolgere al di fuori del territorio della Repubblica Italiana;
d. le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di 5.000,00euro per ogni annualità di polizza;
e. l'IVA e il contributo previdenziale relativo all'attività di avvocati e consulenti tecnici ove non detraibili o deducibili dall'Assicurato;
f. le spese per accertamenti economico-finanziari su persone ed Enti.

Art. 3 – Persone e rischi assicurati

1. Ai sensi del presente capitolato, nell'ambito dell'attività aziendale, sono considerati assicurati: l'azienda contraente, nelle persone dei legali rappresentanti; i legali rappresentanti; i dipendenti dell'azienda regolarmente iscritti nel Libro Unico del Lavoro; i lavoratori parasubordinati iscritti nel Libro Unico del Lavoro; i lavoratori somministrati; i collaboratori a progetto; gli apprendisti; i praticanti e gli stagisti.
2. Ai sensi del presente capitolato sono considerati assicurati:
   a. i dipendenti dell'Azienda contraente con qualifica dirigenziale o di quadro (o altra definizione equipollente a norma del contratto collettivo nazionale di settore) nell'esercizio delle funzioni e nello svolgimento delle mansioni attribuite dall'azienda contraente;
   b. i componenti del Consiglio di Amministrazione e i Sindaci nello svolgimento delle loro attività istituzionali per conto della Contraente.
3. In caso di controversie fra più persone assicurate, l'assicurazione si intende prestata solo a favore del contraente.

Art. 4 – Prestazioni garantite e massimali

1. Le garanzie previste alla norma "Oggetto dell'Assicurazione" sono operanti per:
   a. Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni per:
      - fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del mandato o servizio e nell'adempimento dei compiti d'ufficio; sono altresì compresi, a parziale deroga di quanto stabilito nella successiva norma "Esclusioni", i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
      - fatti relativi alla circolazione stradale, quando gli Assicurati, per ragioni di mandato o servizio, si trovino alla guida di vicoli a motore, siano essi di proprietà o meno del Contraente.
   b. Difesa penale per delitti dolosi, subordinatamente al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:
      - assoluzione con sentenza passata in giudicato;
      - derubricazione a reato colposo;
      - archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa ed è inoltre esclusa la definizione del procedimento con l'applicazione della pena, su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento).
Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale o l'assicurato abbia avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale, la Società provvederà all'anticipo delle spese legali e/o peritali, nei limiti previsti dalla norma "anticipo indennizzi", in attesa della definizione del giudizio.
Nel caso siano accertati nei confronti degli Assicurati, con sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo, la Società richiederà agli stessi, il rimborso di tutti gli oneri (spese legali e/o peritali) eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.
La presente prestazione opera in deroga alla successiva disposizione sulle "Esclusioni".
Si comprendono, a parziale deroga della successiva norma sulle "Esclusioni", i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa.

c. Recupero danni a persone e/o a cose (sia in fase stragiudiziale che giudiziale) subiti per fatti illeciti di terzi (intesi questi come coloro che non si trovano in rapporto di servizio con il Contraente) nello svolgimento dell'attività lavorativa o utilizzazione dei beni per fini istituzionali (compresi i danni subiti per eventi originati dalla circolazione stradale con mezzi di proprietà del Contraente o privata sempreché connessi all'espletamento dei servizi o attività autorizzati dal Contraente.
La presente garanzia opera limitatamente alla fase giudiziale, con esclusione di quella stragiudiziale.

d. Spese di resistenza per azioni di responsabilità o pretese avanti le competenti autorità.
L'intervento della Società è operante nel caso in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile, attraverso la relativa clausola contrattuale contenuta nella polizza di responsabilità civile o patrimoniale stipulata dall'Assicurato e prestata dalla compagnia assicuratrice, la presente polizza opererà ad integrazione ed in eccedenza di ciò che è dovuto con la stessa.

e. Spese a carico del Contraente dovute dallo stesso a titolo di rimborso delle parcelle legali sostenute dagli assicurati per la difesa in procedimenti per giudizi ed azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto, purché gli stessi si siano conclusi col proscioglimento o assoluzione con provvedimento definitivo.
Fermo l'obbligo per il Contraente di denunciare il sinistro nel momento in cui sia venuto a conoscenza dell'avvio del procedimento a carico del dipendente e/o amministratore assicurato, la Società rimborserà le spese sostenute, entro il limite del massimale previsto in polizza, solo quando la sentenza sia passata in giudicato.

f. Estensioni in materia di "Prevenzione, Sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro" e "Tutela della Privacy".
La garanzia vale per:
- difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni per:
  . le contestazioni di inosservanza degli obblighi ed adempimenti in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, a condizione che il Contraente/Assicurato abbia regolarmente provveduto alla valutazione dei rischi ed alla designazione dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione;
  . le violazioni alla normativa sulla Privacy, compreso il regolamento europeo GDPR 679/2016 e s.m.i..
- proporre opposizione avverso i provvedimenti amministrativi e le sanzioni amministrative, pecuniarie e non pecuniarie, nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti

alle disposizioni normative e/o regolamentari in materia di "Prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro" e "Tutela della privacy".

Alle garanzie di cui al presente capitolato si applicano i seguenti massimali:
MASSIMALE SEZIONE PENALE:
- euro 100.000 per sinistro, euro 50.000 per persona
MASSIMALE SEZIONE CIVILE:
- euro 40.000
MASSIMALE SEZIONE AMMINISTRATIVA di cui agli articoli 9 e 10 del capitolato:
- euro 40.000
Aggregato annuo per le tre sezioni: euro 250.000
Franchigia per sinistro: 5% con minimo euro 1.500,00 e massimo euro 2.500,00
Periodo di garanzia retroattiva: 12 mesi
Periodo di garanzia postuma: 24 mesi

Art. 5 – Estensione circolazione stradale

1. A deroga della successiva norma sulle "Esclusioni" la garanzia assicurativa comprende tutti i veicoli intestati al Contraente o all'Assicurato o di loro proprietà, o in locazione in base ad un contratto di leasing o di noleggio ed include i rischi relativi alla conduzione del rimorchio e/o del semirimorchio trainato dalla motrice assicurata e guidata da una persona autorizzata, esclusivamente durante l'espletamento di incarichi, missioni o compiti d'ufficio regolarmente autorizzati dal Contraente. La copertura comprende anche le persone trasportate.
2. La tutela legale vale per:
   - la richiesta di risarcimento danni subiti da persone e/o cose, per condotte illecite di terzi nell'ambito della circolazione stradale (compresa la procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del D.Lgs. n. 209/2005;
   - la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o infrazioni di legge connesse all'incidente stradale;
   - ricorsi contro il ritiro della patente di guida in seguito ad incidente stradale;
   - ricorsi contro il sequestro del veicolo in seguito ad incidente stradale.

Art. 6 – Norme speciali: decreti legislativi

1. La copertura assicurativa comprende i costi per la tutela dell'Assicurato per il ricorso avverso qualsiasi provvedimento amministrativo derivante da inosservanza delle disposizioni dei decreti legislativi e/o regolamenti:
   - 81/08 (codice sicurezza);
   - responsabilità amministrativa D.Lgs. 231/2001;
   - Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs. n. 196/2003 novellato da D.Lgs. n. 101/2018;
   - 152/06 (codice ambiente);
   - 193/07 (sicurezza alimentare).

Art. 7 – Sinistro - Insorgenza del caso assicurativo nei procedimenti amministrativi

3. Il sinistro si intende insorto con il comportamento da parte della competente autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine amministrativa e/o penale che abbia dato origine al provvedimento amministrativo.

Art. 8 – Codice sicurezza: insorgenza del sinistro nei procedimenti penali

1. Con esclusivo riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 (codice sicurezza), il sinistro si intende insorto:
   - nel caso di procedimento penale instaurato nei confronti dell'Assicurato per omicidio e/o lesioni personali colpose, ove gli vengano contestate anche violazione al D.Lgs. n. 81/2008, nel momento in cui si è verificato l'evento lesivo (infortunio);
   - nel caso di procedimento penale instaurato nei confronti dell'Assicurato esclusivamente per violazioni al codice sicurezza, con il compimento da parte della competente autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine amministrativa e/o penale.

   Limitatamente al caso che l'assicurato sia il Contraente, le prestazioni dalla presente polizza sono esclusivamente valide per la fase giudiziale, ossia con esclusione della fase stragiudiziale.

Art. 9 – Difesa in procedimenti di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto avanti alla Corte dei Conti

1. La Società garantisce al Contraente il rimborso delle spese legali dallo stesso dovute a persone assicurate che siano state sottoposte al giudizio della Corte dei Conti per responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto, conclusosi con definitivo proscioglimento.
2. Resta fermo l'obbligo per il Contraente di denunciare il sinistro nel momento in cui sia venuto a conoscenza del procedimento avviato a carico della persona assicurata che ha l'obbligo di informare il Contraente nel momento incui ha inizio l'azione di responsabilità, compreso l'invito a dedurre. La Società rimborserà le spese legali quando la sentenza sarà passata in giudicato.

Art. 10 – Difesa in giudizio avverso richieste di risarcimento danni extracontrattuali (giudice civile o TAR)

1. La copertura comprende i costi per la resistenza avverso richieste di risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale a causa di fatti illeciti contestati all'assicurato oppure per fatti colposi o dolosi commessi dalle persone per le quali debba rispondere a norma di legge. La copertura sussiste solo se il sinistro è coperto da un'assicurazione per la responsabilità civile o patrimoniale del Contraente, in aggiunta e dopo l'esaurimento di quanto dovuto dalla predetta polizza di responsabilità civile, per i costi di difesa e in caso di soccombenza, e art. 1917, comma 3, del Codice Civile.
2. Se il giudice competente è quello amministrativo (TAR), la garanzia opera in parziale deroga a quanto previsto dalla successiva disposizione sulle "Esclusioni". La copertura non opera se la vertenza davanti al TAR ha per oggetto il solo annullamento dell'atto/provvedimento impugnato.

Art. 11 – Retroattività

1. L'Assicurazione è operante anche per i fatti posti in essere nei 12 (dodici) mesi antecedenti la data di decorrenza del contratto indicata in polizza, ciò esclusivamente in base al presupposto che la conoscenza dell'evento comportante responsabilità sia avvenuta successivamente alla stipula della polizza.
2. Qualora nel periodo precedente la data di effetto della presente assicurazione sia stata operante a favore della Contraente altra polizza di tutela legale, la presente assicurazione vale in secondo rischio rispetto a suddetta polizza per i casi in cui quest'ultima preveda, a termini di contratto, la prestazione della garanzia.
3. Ai fini della presente estensione retroattiva dell'assicurazione, agli effetti di quanto disposto agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, il Contraente dichiara di non aver ricevuto alcuna notizia in ordine a comportamenti degli assicurati - e di non essere a conoscenza di situazioni - che possano far supporre il sorgere di una controversia per fatto imputabile agli assicurati stessi.

Art. 12 – Controversie di lavoro

1. In deroga alla successiva norma sulle "Esclusioni", la copertura assicurativa comprende i costi del Contraente per controversie inerenti il contratto di lavoro individuale con i propri prestatori di lavoro subordinato a condizione che questi siano, o siano stati, iscritti nel Libro Unico del Lavoro.
2. Sono assicurate anche le controversie di lavoro con persone con contratto di collaborazione a progetto (co.co.pro.). La garanzia si estende inoltre, con un esborso massimo per sinistro di 10.000,00 euro alle vertenze intraprese da lavoratori somministrati che avanzino pretese di assunzione nei confronti del Contraente. Solo per le controversie intraprese da lavoratori somministrati, il sinistro si considera insorto con il ricevimento, da parte della Contraente, della prima richiesta scritta del lavoratore somministrato. In caso di transazione non autorizzata, la Società si farà carico esclusivamente delle spese legali rimaste a carico del Contraente. Non vengono rimborsate le spese di controparte transattivamente assunte dal Contraente, né le spese del Contraente eventualmente assunte da controparte.

Art. 13 – Esclusioni

1. L'Assicurazione non ha validità:
   a. in tutti i casi in cui, a giudizio del Contraente, si configuri un conflitto di interessi fra questi e l'Assicurato;
   b. per vertenze concernenti, la materia delle successioni e delle donazioni;
   c. in materia fiscale e in materia amministrativa, fatta eccezione per le fattispecie previste dalla precedente norma su "Difesa in procedimenti di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto avanti alla Corte dei Conti";
   d. per fatti conseguenti a tumulti e sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate nonché a detenzione od impiego di sostanze radioattive;
   e. per controversie insorti fra gli Assicurati;
   f. per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
   g. per le spese originate dalla costituzione di parte civile quanto l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
   h. per fatti dolosi delle persone assicurate, salvo quanto diversamente previsto dalla precedente disposizione sulle "Prestazioni garantite";
   i. per le controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di aereomobili salvo quanto diversamente previsto dalla precedente norma su "Estensione circolazione stradale";
   j. per la presentazione di denunce/querele presso l'autorità competente.
2. Con esplicito riferimento alla precedente disposizione su "Estensione circolazione stradale", inoltre, l'Assicurazione non è operante:
   a. se il conducente non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente;
   b. se il conducente è imputato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 del Codice della strada) o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 del Codice della strada), ovvero gli siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o di inosservanza agli obblighi di cui all'art. 189 del Codice della strada (fuga e/o omissione di soccorso). Qualora il conducente venga successivamente prosciolto o assolto dall'imputazione di fuga e/o omissione di soccorso, la Società rimborserà le spese legali sostenute per la sua difesa, quando la sentenza sia passata in giudicato e purché non vi sia stata estinzione del reato per qualsiasi causa;

c. se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA;
d. i casi in cui il sinistro ai sensi della presente polizza abbia origine dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e dalle corrispondenti prove, salvo si tratti di gare che risultino regolarmente organizzate dall'ACI (Automobil Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Italiana).

Art. 14 – Limiti temporali della copertura assicurativa

1. L'assicurazione è prestata con riferimento alle controversie giudiziali e stragiudiziali e ai procedimenti penali iniziati durante il periodo di validità della polizza e conseguenti a violazioni di legge o a lesioni di diritti verificatesi durante il periodo di validità della polizza stessa.Qualora il fatto che origina il sinistro si protragga attraverso più atti successivi, si considera il momento in cui è o sarebbe stato posto in essere il primo atto.
2. Per le controversie contrattuali e per le vertenze relative a proprietà e diritti reali, la garanzia inizia a decorrere con riferimento ad inadempimenti o violazioni di legge verificatisi almeno sessanta giorni dopo la data di decorrenza della garanzia. Tale periodo di carenza non si applica nel caso in cui il contratto sostituisca, senza soluzione di continuità, analoga copertura prestata da altra compagnia.

Art. 15 – Insorgenza del sinistro

1. Con riferimento all'insorgenza del sinistro si conviene quanto segue:
   <u>Procedimenti legali civili</u>
   Il sinistro insorge nel periodo di assicurazione se l'assicurato o il terzo abbiano per la prima volta violato il contratto o la legge oppure abbiano commesso il fatto illecito nel periodo di assicurazione ed inoltre: (a) l'assicurato dichiari all'assicuratore la sua volontà di instaurare un'azione civile nel periodo di assicurazione oppure (b)il terzo rivolga domanda all'assicurato nel periodo di assicurazione e quest'ultimo lo denunci all'assicuratore nel medesimo periodo.
   <u>Procedimenti legali penali</u>
   Il sinistro insorge nel periodo di assicurazione qualora i fatti siano commessi dall'assicurato o dal terzo nel periodo di assicurazione ed inoltre (a) l'assicurato dichiari all'assicuratore la volontà di depositare denuncia/querela nel periodo di assicurazione oppure (b) l'assicurato abbia conoscenza del processo penale a suo carico nel periodo di assicurazione e ne faccia denuncia all'assicuratore nel medesimo periodo.
   <u>Procedimenti legali amministrativi</u>
   Il sinistro insorge nel periodo di assicurazione qualora le sanzioni amministrative o i relativi provvedimenti siano stati notificati all'assicurato nel periodo di assicurazione e l'assicurato li denunci all'assicuratore nel medesimo periodo.
   <u>Procedimenti disciplinari</u>
   Sono coperti quando il sinistro (avente ad oggetto un procedimento penale o amministrativo) cui sono connessi sia insorto nel periodo di assicurazione.

Art. 16 – Garanzia postuma

1. Alla presente polizza si applica un periodo di garanzia postuma di 24 mesi, decorrente dalla data di scadenza del periodo di assicurazione. Conseguentemente la polizza è operante per i sinistri denunciati dall'assicurata alla società in tale periodo di garanzia e per le azioni che l'assicurato richieda all'assicuratore di instaurare in tale periodo di garanzia postuma, a condizione che i sinistri siano afferenti

a fatti e violazioni posti in essere (ovvero a sanzioni amministrative notificate) durante il periodo di assicurazione.

2. Le garanzie restano operanti sino a completa definizione di ciascun sinistro, indipendentemente dalla durata dei relativi procedimenti. Si intendono inclusi anche gli eventuali successivi gradi di giudizio, che saranno perciò attivabili e coperti indipendentemente dai termini temporali suddetti.

Art. 17 – Dichiarazioni e valutazioni del rischio

1. Le dichiarazioni o le reticenze del contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione o durante il corso del contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si precisa tuttavia che qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale o involontario dell'assicurato, non pregiudicherà il contratto sempreché tali errori e/o omissioni siano stati commessi in buona fede.

Art. 18 – Aggravamento e diminuzione del rischio

1. L'assicurato deve dare comunicazione scritta alla società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti non noti o non accettati dalla società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.
2. In caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso previsto dallo stesso articolo.

Art. 19 – Altre assicurazioni

1. Il contraente o l'assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
2. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile).

Art. 20– Gestione delle vertenze di danno

1. La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.
2. A maggior precisazione, nell'eventualità che nel corso di un'istruttoria penale si profili il pericolo di un rinvio a giudizio di un dipendente dell'Assicurato, le parti si accorderanno per la tacitazione degli aventi diritto, restando inteso che la liquidazione potrà essere effettuata, ove necessario, con i criteri di opportunità, oltre che di convenienza, più appropriati alle singole fattispecie e quindi, se del caso, anche da quelli di prassi.
3. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto ilrinvio a giudizio dell'Assicurato.
4. La Società prende atto che l'Assicurato può avvalersi della facoltà di sostituire il legale precedentemente indicato per la gestione della controversia, purché la data di decorrenza dell'incarico al nuovo legale sia successiva alla data di cessazione del precedente incarico.

Art. 21– Rinuncia alla rivalsa

1. La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti dei dipendenti del Contraente/Assicurato, delle persone delle quali la Contraente si avvale nello svolgimento della propria attività a qualsiasi titolo, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo dei soggetti sopra indicati.

Art. 22– Pagamento dell'indennizzo

1. La Società liquiderà all'Assicurato dopo aver valutato la sussistenza della garanzia e su presentazione di regolare parcella tutte le spese sostenute entro il limite del massimale stabilito; oppure comunica all'Assicurato eventuali riserve o contestazioni.
2. Tutte le somme comunque ottenute, per capitale, rivalutazione monetaria ed interessi, spettano integralmente all'Assicurato.
3. Spettano viceversa alla Società - nei limiti dell'esborso sostenuto, anche in via di surroga ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile - quanto liquidato giudizialmente o transattivamente per spese, competenze ed onorari, in favore dell'Assicurato.
4. Le spese di soccombenza vengono corrisposte sulla base del titolo giudiziale o stragiudiziale (transazione) che obbliga l'Assicurato al pagamento.
5. Per quanto riguarda l'esecuzione forzata di un titolo, la Società tiene indenne l'Assicurato limitatamente alle spese inerenti i primi due tentativi.
6. Gli atti di quietanza emessi dalla Società per il rimborso delle spese legali dovranno essere espressamente sottoscritti dal Contraente.

Art. 23– Anticipo indennizzi

1. In caso di sinistro la Società si impegna a concedere rimborsi per anticipazioni effettuate in corso di controversia, a condizione che si riferiscano all'anticipazione del "Fondo spese" richiesto dal legale incaricato e ad attività effettivamente svolte, dietro presentazione di regolare fattura, entro il limite di 5.000,00 euro per sinistro.
2. Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità degli anticipi riconosciuti.